

N.2718/14  
N.12973/17

R.G. P.M.  
R.G. DIB.

**Sent. N. 8891 /2017**

Depositata il \_\_\_\_\_

Data irrevoc. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ camp. penale

N. Reg. Esec. \_\_\_\_\_

Redatta scheda il \_\_\_\_\_



TRIBUNALE DI ROMA  
SENTENZA  
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, SEZ. X, in composizione monocratica, Giudice Dr.ssa Cristina Scipioni alla pubblica udienza del 4/07/2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

████████████████████, nata a ██████████ il ██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ frazione ██████████ C.so ██████████ n.100.

**PRESENTE**

**IMPUTATO**

delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 10 e 612 co. 2 C.P. per aver minacciato gravemente di morte l'On. ██████████ ██████████ membro della Camera dei Deputati pubblicando sul social network Facebook un "post" contenente fra l'altro le seguenti espressioni rivolte al ██████████ "se ci fosse una rivoluzione queste carogne sarebbero i primi da impiccare per i piedi.  
In Roma l'1.12.2013

Il p.m.: V.P.O. Dott.ssa Corbeddu.

La difesa dell' imputato: Avv.to Giuseppe Angiuli del Foro di Bari, di fiducia, assente, sostituito, ex art 102 c.p.p., dall'Avv.to Chiara Conte, presente.

Le parti hanno così concluso: dichiararsi il non doversi procedere, previa riqualificazione del fatto in minaccia semplice, per remissione di querela espressamente accettata.

#### FATTO E DIRITTO

A seguito di decreto di citazione a giudizio, [REDACTED] veniva chiamato a rispondere del reato di cui agli artt 61 n.10, e 612 comma 2 c.p., lui ascritto in rubrica.

Alla prima udienza del 4/07/2017, presente l'imputato, presente la persona offesa, [REDACTED] venivano ammesse le prove richieste. Escusso il [REDACTED], rese dichiarazioni spontanee dal [REDACTED], acquisiti i documenti prodotti, ( verbale di rimessione di querela con allegata accettazione della stessa, lettera di scuse a firma del prevenuto) veniva dichiarato chiuso il dibattimento. Pertanto, le parti concludevano nei termini sopra trascritti.

All'esito di quanto emerso dall'istruttoria esperita deve essere pronunciato nei confronti dell'attuale imputato un giudizio di non doversi procedere perchè, esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art 612 c.p., il reato è estinto per intervenuta remissione di querela espressamente accettata dal [REDACTED].

La persona offesa, deputato del Parlamento Italiano, nel confermare di essersi sentito minacciato dall'aver ricevuto un "post" attraverso un *social network*, contenente espressioni quali quelle di cui all'imputazione, ha anche aggiunto che ciò era avvenuto, in quanto si era trattato di un post proveniente da un collettivo. Allorchè veniva a conoscenza di come il predetto fosse riconducibile all'attuale imputato, ovvero ad un soggetto a lui noto per essere riconducibile alla stessa area politica, rimetteva la querela. E ciò avendo anche ricevuto una lettera di scuse a firma del [REDACTED] medesimo. Quest'ultimo, in sede di dichiarazioni spontanee, confermava che il tutto era riconducibile ad una *ves* politica senza alcun intento minatorio e/o diffamatorio e che non avrebbe più utilizzato con siffatte modalità alcun *social network*.

Pertanto, l' aggravante della gravità della minaccia non è risultata sussistere. E questo sia per lo stesso tenore delle frasi contestate da ricondurre ad una discussione politica dai toni accesi, al più diffamatoria, sia per quanto riferito dalla persona offesa, sulla quale la frase non ha prodotto quel "*grave turbamento psichico*" che secondo la Suprema Corte l'atto intimidatorio deve determinare, "*avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato*" (cfr. Cass. pen., sez. V, 29-05-2015, n. 44382).

Le spese del presente processo devono essere poste a carico dell' imputato come per legge, anche in presenza di espressa statuizione in tal senso.

P.Q.M.

Visto l'art. 529 c.p.p.


Dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato lui ascritto perchè esclusa la sussistenza dell'aggravante contestata lo stesso risulta estinto per remissione di querela ritualmente accettata .

Spese a carico dell' imputato come per legge.

Roma, 4/07/2017

IL GIUDICE

Dott.ssa Cristina Scipioni



Depositato in Cancelleria

Roma, li.....

10.7.2017



IL CANCELLIERE  
FUNZIONE PUBBLICA  
Pierluigi Marti

